

COMITATO DI PRESIDENZA

E

CONSIGLIERI CSM

MEMORIA DIFENSIVA – PLENUM 11 SETTEMBRE 2024

in merito alla Relazione del Comitato di Presidenza, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 195/1958 e dell'art. 9, comma 2, R.I. riguardante la Cons. Rosanna Natoli, non ancora depositata nonostante il punto sia iscritto in ODG dal 5 settembre 2024.

Premesso, come sopra detto, che alla data del 10 settembre 2024 non è stata ancora depositata la relazione di cui in oggetto, nonostante dal 5 settembre 2024 risulti calendarizzata al primo punto dell'ordine del giorno (il corpo della relazione è composto da soli fogli bianchi), e che così mi si priva di esercitare qualsivoglia diritto di difesa, si deposita memoria "*al buio*", con la quale, si espone quanto segue.

Come ormai noto, *urbi et orbi*, all'udienza del 16 luglio 2024 la dott.ssa Fascetto Sivillo, durante la trattazione del procedimento camerale, introitato con istanza del 5 novembre 2023, volto alla revoca della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio inflittale con ordinanza n. 58/23 del 22 giugno 2023 e confermata con l'ordinanza 75/23, ha reso dichiarazioni spontanee, in seno alle quali ha raccontato di un incontro avvenuto in Paternò il 3 novembre 2023 presso lo studio dell'avv. Milazzo, cui avevo partecipato insieme all'avv. Failla, oltre che allo stesso avv. Milazzo allegando, appunto, la chiavetta USB con relativa trascrizione effettuata da un proprio consulente (la registrazione è avvenuta, quindi, due giorni prima che lei presentasse la richiesta suindicata, depositata, infatti, presso la segreteria disciplinare il 5 novembre 2023 e, pertanto, non si comprende il perché non abbia subito allegato la chiavetta USB all'istanza di revoca, *sic!!!*)

Il Comitato di Presidenza nei giorni successivi ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica di Roma.

La Procura di Roma, ricevuti gli atti, il 29 luglio 2024 notificava avviso di garanzia e contestuale invito per la presentazione della persona sottoposta ad indagine, ex art. 375 c.p.p., per il 31 luglio 2024, contestando i reati di cui agli artt. 326 c.p. e 323 c.p., norma quest'ultima già abrogata dal Parlamento e in attesa, al momento dei fatti, della firma del Presidente della Repubblica.

Essendomi l'invito notificato fuori dal termine previsto dalla legge non ho ritenuto di presentarmi per rendere interrogatorio, chiedendo un differimento.

Rivolgendo questa mia a Giuristi di elevato valore, non posso non stigmatizzare il comportamento di quella procura che mi ha invitato a rendere interrogatorio senza alcun rispetto dei termini minimi di comparizione (art. 375 c.p.p.; 3 gg liberi e ricordiamo che l'1 agosto entra il periodo feriale durante il quale non è possibile richiedere interrogatorio non essendo, questo un atto urgente secondo il Legislatore, ma non per la procura di Roma) e, avendo fatto notare tale circostanza con apposita istanza di rinvio, ad oggi non abbiamo mai ricevuto notizia né di tale istanza né, soprattutto, di fissazione di nuovo interrogatorio.

Verrebbe da chiedersi: ma non era un atto urgente tanto da richiederlo immediatamente e senza neppure rispetto dei termini?

Ad un *lector malevolo* verrebbe da pensare che tale manovra frettolosa aveva il solo scopo di comunicare ufficialmente che sono indagata, poi per quali reati ha poca importanza così come ha poca importanza la sussistenza e/o l'insussistenza degli stessi.

Certamente, grazie all'avviso di garanzia ed a tale pseudo avviso di interrogatorio il Comitato di presidenza del CSM relaziona innanzi a questo On. Consiglio per valutare la mia sospensione.

Tra l'altro, sia detto per inciso, il fatto sarebbe accaduto a Paternò e, pertanto, competente territorialmente dovrebbe essere la Procura di Catania o, essendo coinvolto un magistrato, quella di Messina, giammai quella di Roma che sarebbe competente soltanto per indagare su un reato abrogato e che, mi sia consentito dire, non sussiste proprio tranne che per radicare una insussistente competenza territoriale.

Sarebbe auspicabile che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione o il Ministro di Giustizia valutassero se tale comportamento sia rituale.

Senza, come detto, entrare nel merito della vicenda qui mi preme soltanto sottolineare che sono indagata soltanto in esito al deposito di una chiavetta USB con relativa trascrizione, non giurata dal consulente, di un incontro che è sì avvenuto, ma non certamente con le modalità descritte dalla denunciante ovvero da alcune testate giornalistiche.

Viene da pensare, sempre al solito *lector malevolo*, che tutto sia stato artatamente programmato se la Fascetto si è presentata all'incontro "armata" di registratore.

A vantaggio di Chi? Certamente non suo giacché con tale registrazione non ha esercitato alcun diritto di difesa, non avendo neanche avanzato istanza di riconsulenza nei miei confronti e non avendo neanche impugnato, dinanzi le Sezioni Unite, la decisione disciplinare che ha definito il procedimento di cui ero relatore: a divenire definitiva, infatti, è stata la sentenza emessa dalla Sezione Disciplinare e da me redatta.

Ribadisco ancora e con forza un dato giuridico: dalla Procura di Roma ci si sarebbero aspettate le giuste indagini come ad esempio il sequestro dell'apparecchio utilizzato per la registrazione al fine di estrarre il file in originale per, poi, sottoporlo ad una consulenza tecnica d'ufficio. Non spetta a me indicare a questo Illustre Consesso la differenza tra intercettazione e registrazione e, però, qui mi pare che si sia fatta gran confusione tra i due sistemi captativi che, invece, hanno un regime probatorio totalmente diverso.

Se fossi stata intercettata certamente mai avrei dubitato della genuinità della prova ma qui siamo in un altro campo ove è facile barare. Soprattutto se c'è stata una organizzazione preparatoria dell'incontro.

Sarebbe stato corretto discolparsi o accettare le proprie responsabilità innanzi ad una istruzione probatoria che, però, allo stato attuale manca del tutto.

I miei ricordi dell'incontro non collimano assolutamente con quanto riportato nella trascrizione effettuata dal consulente della Fascetto, il quale non solo non giura la consulenza ma, altresì, afferma che la trascrizione è incompleta: sarebbe mio desiderio, oltretutto

sacrosanto ed inviolabile diritto, essere sentita alla luce di elementi indiziari raccolti da un P.M. e non da una denunciante.

Senza voler dare giudizi ricordo soltanto che la denunciante è pluricondannata ed è la stessa persona che ha denunciato, nello scorso luglio, anche l'intera commissione di disciplina e, secondo quello che si legge sui giornali, l'intero CSM qualche giorno addietro.

Per quanto mi riguarda sono sicura che non si è mai integrato il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, così come formulato, non avendo MAI rivelato alla Fascetto Sivillo alcun segreto così come sarà facilmente dimostrato quando si potrà ascoltare la versione integrale ed originale della conversazione.

PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE

In merito al procedimento di sospensione, si rileva che l'art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195, dispone che soltanto il Csm può sospendere dalla carica un consigliere, sempre che esso sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo. La sospensione è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Csm e conseguirebbe poi la decadenza di diritto - nonché la sostituzione ad opera del Parlamento - qualora il Consigliere fosse condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

L'art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195, è norma di garanzia a tutela dell'indipendenza dei membri del Csm e quindi dell'Ordine giudiziario, escludendo, persino, che il Procuratore della Repubblica, dopo l'interrogatorio, sia legittimato a chiedere al giudice la sospensione del Consigliere dall'esercizio dell'ufficio, come previsto in generale dall'art. 289, 2° c.p.p.

Ai fini dell'applicazione dell'art.37 della L. 24 marzo 1958, n. 195, occorre, pertanto, che il P.M., dopo avere completato le indagini, abbia esperito l'azione penale per reato non colposo.

L'art. 78 del codice di rito Rocco, vigente nel 1958, definiva l'imputato «come colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato», ma illuminata dottrina (F. Cordero) attribuiva detta qualifica soltanto alla persona nei cui confronti è stato instaurato il processo, perché, «in senso tecnico 'imputato' è termine correlativo ad 'azione'».

Questa interpretazione collima perfettamente con la dizione letterale e lo spirito del citato art. 37, che seleziona perfino il reato rilevante all'effetto della sospensione.

Perciò, sebbene l'art. 78 cit. sia stato sostituito dal codice di rito attuale (e abrogato espressamente dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), è chiarissimo l'intento del legislatore del 1958 nel rendere la fattispecie sospensiva compatibile con la vigente definizione d'imputato.

La riferita ratio e la prevalenza sistemica dell'art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195 esigono, pertanto, che la carica di consigliere possa essere sospesa soltanto dopo che sia stata esperita l'azione penale nei suoi confronti.

Con riferimento all'applicabilità o meno dell'art. 335 bis, introdotto dal D. lgs. n. 150 del 2022, Riforma Cartabia, si evidenzia che a garanzia della presunzione di non colpevolezza - la «mera iscrizione» nel registro degli indagati noti non è sufficiente per determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa a carico di qualsiasi indagato (me compresa), non mancando di precisare che tali effetti conseguono all'emissione di una misura cautelare personale ovvero all'esercizio dell'azione penale (art. 110-quater disp. att. c.p.p.).

Ma nel caso in esame, non bisogna dare rilievo alla sola Riforma Cartabia, la quale ribadisce a livello di principio la centralità dell'azione penale come atto transitivo conseguente all'indagine penale, perché non bisogna trascurare la specificità dell'art. 37 della L. 24 marzo 1958, n. 195, che in sede propria e assai ragionevolmente subordina la sospensione del Consigliere, non alla mera iscrizione a mod. 21, ma all'esercizio dell'azione penale.

D'altronde, a proposito dell'analoga previsione della sospensione cautelare disciplinare (ora prevista dall'art. 22 del D. lgs. n. 109 del 2006), in altra occasione ne è già stata decisa l'inammissibilità nei confronti del magistrato ordinario sol perché iscritto nel registro delle notizie di reato (Csm, S.D., 16 ottobre 2002, n. 103- Ord. 68/95).

Nelle richiamate decisioni, La Sezione disciplinare ha ritenuto di pervenire, rientrando nell'alveo del prevalente orientamento sia della Sezione che delle Sezioni Unite, ad un *"approdo interpretativo sostanzialistico, al di fuori di ogni rigido schematismo. Tale scelta consente di valorizzare, con elasticità, le conoscenze sufficienti per poter assumere valutazioni gravi come quelle propriamente legate alla sospensione del magistrato dal servizio e dalle funzioni. ... è dunque indispensabile esaminare il livello delle fonti ed a tale livello corredare il giudizio di ammissibilità, o meno, della richiesta. ... né è pensabile una utilizzazione di materiale conoscitivo estraneo al procedimento penale e fisiologicamente proprio di quello disciplinare, in ordine al quale - non risultando formalmente promosso - la richiesta di sospensione è stata declinata. Talché, allo stato, non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità per il mancato avveramento in concreto del presupposto richiesto e voluto dalla legge che, riepilogativamente, secondo l'opinamento della Sezione, viene integrato non già dalla semplice iscrizione ex art.335 c.p.p., bensì, dalla attività procedimentale essenziale passibile di valutazione secondo una interpretazione dinamica."* (Csm, S.D., 16 ottobre 2002, n. 103).

Ed ancora le Sezioni Unite Civili n.4965/97 e 6631/98: *"la Sezione Disciplinare non può esimersi dal prendere cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti e degli elementi che, in concreto, le supportano in ordine alla possibile colpevolezza dell'indagato. Non, quindi, limitandosi a prendere atto della gravità della ipotesi accusatoria, astrattamente considerata, ma, occorrendo, vagliandone in concreto la sussistenza e la serietà, alla stregua dei fatti posti a fondamento della medesima e delle risultanze acquisite in atti"*

Orbene, l'iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. ed i capi di imputazione formulati da una Procura incompetente per territorio per due reati assolutamente insussistenti valgono a fondare la sospensione di un magistrato? e a maggior ragione valgono a fondare la sospensione di un consigliere del CSM, privando l'organo, **sine die** di un componente eletto dal Parlamento?

È, altresì, vero che, sulla scorta anche della esplicita relazione al citato D. lgs. del 2022 atteso il tenore letterale della disposizione che nega rilievo soltanto alla «mera iscrizione», il Csm potrebbe valorizzare le molteplici e straordinarie abnormità della vicenda, che colorano negativamente la «mera iscrizione», per sospendere il Consigliere immediatamente, cioè anche prima che sia promossa l'azione penale.

Ma, nel caso in esame, da cosa vengono desunte le abnormità?

Da una registrazione proveniente da una parte di un procedimento disciplinare, la cui genuinità è assolutamente contestata dalla scrivente che, tra l'altro, ad oggi non ha avuto la

possibilità di essere sentita in merito alla vicenda e non certamente perché non ha voluto esser sentita ma perché un atto istruttorio va fatto secondo le regole processuali e non *ad nutum*; registrazione, come detto non sottoposta ad alcun vaglio di regolarità da parte di un P.M.!!

La giurisprudenza disciplinare della Suprema Corte, com'è noto, in episodi simili in cui sono stati coinvolti Magistrati, ha ritenuto sanzione proporzionata l'ammonizione, certamente non la rimozione.

Abnorme e surreale è la vicenda processuale che sto subendo, senza che mi vengano garantiti i diritti di difesa, visto che ancora non conosco il contenuto della relazione.


Attendo con serenità qualsiasi provvedimento di questo On. CSM pronta, però, ad attivare i meccanismi previsti dalla legge, con la consapevolezza di non aver mai piegato la funzione, né di aver tenuto mai comportamenti contrari alla legge, difendendo e tutelando sempre l'Istituzione Consiliare anche dalle accuse promosse dalla Fascetto Sivillo di degenerazione correntizia all'interno dell'attuale CSM.

Infine, voglio sottolineare un altro aspetto di rilievo non meno importante di quanto già rappresentato.

La mia sospensione avallerebbe un rischioso precedente.

Così facendo qualsivoglia Procura di turno, anche incompetente territorialmente, potrebbe determinare la sospensione di un componente non gradito eletto dal Parlamento: basta semplicemente iscriverlo nel registro degli indagati e formulare un avviso di garanzia, anche per reati già abrogati e/o insussistenti, per come *prima facie* sono stati formulati i capi di imputazione nel proc. n. 32813/2024 RGNR, che mi riguarda, e bastano gli ipocriti articoli di alcuni giornalisti compiacenti a determinare lo *strepitus fori* e consentire di sostenere che l'Istituzione sia stata messa in pericolo e che, conseguenzialmente, il consigliere vada sospeso.

Così facendo ancora una volta il Parlamento verrebbe defraudato delle proprie prerogative.


Avv. Rosanna Natoli